

IL DIRITTO DEGLI AFFARI

Anno IX Fasc. 2 – 2019

BEATRICE FICCARELLI

POTERI OFFICIOSI DEL GIUDICE ED ACQUISIZIONE DI
DOCUMENTI NEI PROCESSI DELLA FAMIGLIA

Estratto

ISSN 2281-4531

POTERI OFFICIOSI DEL GIUDICE ED ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI NEI PROCESSI DELLA FAMIGLIA

Tribunale di Pistoia, ord. 20 aprile 2018 (Est. Maione)

Nel corso della fase a cognizione piena di un procedimento per divorzio giudiziale, il Giudice istruttore, con ordinanza riservata, letti gli atti ed esaminate le istanze istruttorie formulate dalle parti a sostegno delle rispettive domande ed eccezioni relative alla determinazione di assegni di mantenimento per i figli e di divorzio, ritenuta la superfluità dei capitoli di prova per testimoni formulati dal ricorrente nonché delle richieste di esibizione avanzate, ritenuta altresì la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, disponendo contestualmente, «ex art. 210 c.p.c. e art. 5 l. n. 898/1970» che le parti completassero la documentazione atta a valutare la loro situazione patrimoniale-reddituale, esibendo le ultime dichiarazioni dei redditi, oltre a quelle presentate con gli atti introduttivi; le buste paga dell'anno in corso; le scritture contabili periodiche relative ai rapporti bancari e/o postali e/o assicurativi e/o dossier titoli a loro intestati o cointestati, dall'anno precedente l'introduzione della causa alla data del deposito, con tutti i movimenti, anche relativi alle eventuali carte di credito; le carte di circolazione dei veicoli da loro utilizzati, le visure catastali di beni immobili su cui vantassero diritti reali, nonché la documentazione relativa a redditi diversi da quelli lavorativi (quali azioni, immobili ecc.).

Con siffatto provvedimento il Tribunale di Pistoia dimostra così di aderire alla tesi secondo cui nei procedimenti *lato sensu* familiari di cui all'art. 337-ter c.c., il giudice può disporre d'ufficio l'esibizione di documenti in giudizio in deroga al principio dell'istanza di parte consacrato dagli artt. 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., in base alla aspirazione di tali procedimenti di addivenire, per quanto possibile, ad un accertamento pieno dei fatti in virtù dei particolari diritti tutelati.

La tesi medesima, sostenuta da certa dottrina soprattutto con riferimento ai provvedimenti economici relativi alla tutela della prole minorenni o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (v. ad es. POLISENO, *Poteri del giudice, relazioni investigative e tutela della prole*, in *Fam. dir.*, 2019, 472 ss.) rispecchia i più recenti orientamenti, in materia, della Corte di cassazione secondo cui «la tutela degli interessi della prole é sottratta all'iniziativa e alla disponibilità delle parti ed il giudice ha sempre il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del processo di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli e di esercitare, in deroga alle regole generali

sull'onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della condizione economica e reddituale delle parti» (così Cass. 24 agosto, n. 21178).

Dal momento che il giudice, nel provvedimento commentato, fa così assumere all'istituto istruttorio della esibizione documentale una connotazione officiosa, l'interprete è portato a confrontarsi con un problema di compatibilità tra norme, vale a dire l'art. 210 c.p.c. e l'art. 337-*octies* c.c. secondo cui, nei procedimenti separativi e di divorzio il giudice, anche in via provvisoria, prima della emanazione dei provvedimenti a tutela della prole, può assumere ad istanza di parte o d'ufficio mezzi di prova. Tra essi viene infatti a ricomprendersi l'esibizione istruttoria quale strumento di acquisizione al giudizio di una fonte di prova documentale o di altra cosa avente rilevanza probatoria e che si trovi nella materiale disponibilità di una parte o di un terzo (su cui per tutti GRAZIOSI, *L'esibizione istruttoria nel processo civile italiano*, Milano, 2003).

Il problema, di più agevole soluzione con riferimento ai provvedimenti a tutela dei figli, assume invece complessità allorché l'esibizione istruttoria venga disposta, come pare nel provvedimento in commento, anche per l'accertamento e definizione degli assetti economici tra coniugi i cui diritti si sottraggono al carattere della indisponibilità diversamente per quanto accade per i diritti della prole.

BEATRICE FICCARELLI